

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10300/25
ADD 7

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162(NLE)**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 309 annex 7.

All.: COM(2025) 309 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

ANNEX 7

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare,
approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera**

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SULLA SANITÀ

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

AUSPICANDO di promuovere la collaborazione a vantaggio della salute delle popolazioni delle Parti contraenti, in particolare al fine della preparazione e della risposta in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,

CONSIDERANDO che le minacce per la salute non si fermano ai confini nazionali che diversi Stati membri dell'Unione condividono con la Svizzera e che un considerevole numero di persone attraversa i confini comuni ogni giorno, e dunque che un migliore scambio di competenze nell'ambito delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sarà di comune interesse,

RISOLUTE a rispondere nella maniera più efficace alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, anche scambiando informazioni mediante sistemi comuni e capacità reciproche di sorveglianza epidemiologica,

CONSIDERANDO che la partecipazione della Svizzera agli organi, alle agenzie e alle strutture dell'Unione responsabili della prevenzione e del controllo delle malattie nonché alle reti di sorveglianza e allarme, e l'applicazione di meccanismi analoghi di preparazione e di risposta per la prevenzione e il controllo di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero miglioreranno il livello di protezione della salute delle popolazioni delle Parti contraenti,

RICONOSCENDO che un accordo bilaterale tra le Parti contraenti sulla sanità dovrebbe fornire un quadro giuridico chiaro e forte per la cooperazione nell'ambito della sicurezza sanitaria,

CONSIDERANDO che l'Unione ha istituito meccanismi e strutture per il coordinamento della prevenzione, della preparazione e della risposta nell'ambito delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e che la partecipazione della Svizzera a tali meccanismi e strutture potrebbe essere di reciproco beneficio per entrambe le Parti contraenti,

RICONOSCENDO che è vantaggioso per entrambe le Parti contraenti promuovere lo scambio reciproco di competenze professionali, anche mediante distacchi,

CONSIDERANDO che è stata istituita una base giuridica per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, incluso il programma "UE per la salute" (EU4Health); e

RICONOSCENDO l'importanza di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti sugli aspetti relativi alla salute di cui al presente Accordo e all'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione,

CONDIVIDENDO gli obiettivi generali del programma "UE per la salute" (EU4Health),

CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori condivisi e i forti legami tra di esse nel settore della sanità,

RICONOSCENDO l'auspicio comune di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in tale ambito,

CONSIDERANDO che una cooperazione più stretta nell'ambito delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e la partecipazione della Svizzera al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito denominato il "Centro") incrementeranno il livello di protezione della salute delle popolazioni delle Parti contraenti, e che la partecipazione della Svizzera a tale Centro dovrebbe comportare un contributo finanziario che deve essere stabilito per ogni periodo di programmazione,

DISPOSTE a esplorare la possibilità di estendere la loro cooperazione ad altri aspetti relativi alla salute in futuro,

RISOLUTE a rafforzare la cooperazione tra di esse negli ambiti disciplinati dal presente Accordo sulla base delle stesse regole applicate nell'Unione, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta e dal federalismo,

RICONOSCENDO che il presente Accordo non costituisce un accordo nei settori relativi al mercato interno dell'Unione a cui partecipa la Svizzera,

CONSIDERANDO che è comunque opportuno applicare per analogia al presente Accordo i particolari principi per le disposizioni istituzionali comuni agli accordi conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare il presente Accordo nelle cause individuali è salvaguardata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

L'oggetto del presente Accordo è rafforzare la cooperazione tra le Parti contraenti, al fine di:

- (a) proteggere e migliorare la salute delle popolazioni degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera;
- (b) lottare contro i grandi flagelli sanitari, favorendo la ricerca sulle loro cause, sulla loro trasmissione e sulla loro prevenzione nonché promuovendo l'informazione e l'alfabetizzazione sanitarie;
- (c) assicurare un livello costantemente elevato di sorveglianza delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nei territori delle Parti contraenti e coordinare i loro sistemi di allarme e le loro risposte a tali minacce.

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione

Le Parti contraenti rafforzano ed estendono la cooperazione nell'ambito della sicurezza sanitaria. Il campo d'applicazione di tale cooperazione è limitato ai seguenti aspetti:

- i meccanismi di sicurezza sanitaria relativi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito denominato il "Centro").

ARTICOLO 3

Cooperazione

Le Parti contraenti cooperano, scambiano informazioni e coordinano le loro politiche sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero mediante i meccanismi e le strutture stabilite negli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato I, in particolare le reti di sorveglianza e allarme e i meccanismi di preparazione e risposta per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili dell'Unione. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione globale nell'ambito della sicurezza sanitaria, inclusa la sorveglianza epidemiologica, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 4

Contenuto generale

Al fine di garantire la certezza del diritto alle Parti contraenti per quanto riguarda la cooperazione stabilita nel presente Accordo e tenendo conto dei principi del diritto internazionale, il presente capitolo definisce le soluzioni istituzionali analoghe a quelle comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo d'applicazione del presente Accordo, segnatamente:

- (a) la procedura di allineamento del presente Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per il presente Accordo;
- (b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'allegato I;
- (c) la vigilanza e l'applicazione del presente Accordo; e
- (d) la composizione delle controversie nel quadro del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") nel settore oggetto del presente Accordo, la Commissione europea (di seguito denominata "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto del presente Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto del presente Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento del presente Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.

5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

ARTICOLO 6

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione per quanto riguarda la cooperazione stabilita nel presente Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto del presente Accordo siano integrati nel presente Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2. Gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Accordo conformemente al paragrafo 4 sono, in virtù della loro integrazione nel presente Accordo, parte dell'ordinamento giuridico della Svizzera, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.

3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto del presente Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.

4. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare l'allegato I del presente Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione di un'eccezione. Il presente Accordo non contiene eccezioni.
6. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 4 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.
7. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

ARTICOLO 7

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.
2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni. In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

ARTICOLO 8

Riferimenti ai territori

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Accordo contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea" o dell'"Unione", tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 9

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini del presente Accordo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 7, paragrafo 5, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 11

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 4 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, il presente Accordo e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nel presente Accordo sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori coperti dal presente Accordo.
2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'allegato I e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni del presente Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma del presente Accordo.

ARTICOLO 13

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione del presente Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione del presente Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.

2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa del presente Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione del presente Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto. Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso d'applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.
4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione del presente Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 15.

ARTICOLO 14

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Accordo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Allegato I oppure, ove applicabile, relativa alla conformità con il presente Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 15

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o d'applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o d'applicazione del presente Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Allegato I, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento del presente Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nel Protocollo sul tribunale arbitrale.
3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 12, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo d'applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale. La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 16

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, del Protocollo sul tribunale arbitrale, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. Le misure di compensazione possono essere adottate unicamente nel quadro del presente Accordo o conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c, e all'articolo 20, paragrafo 4, dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione, fatto a ..., il ..., di seguito denominato "Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione", per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute¹. La Parte contraente che adotta le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, le comunica alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.

¹ Per il periodo 2021–2027, si tratta del programma "UE per la salute" (EU4Health) istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente al Protocollo sul tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, del Protocollo sul tribunale arbitrale.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 17

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione del presente Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui si riferisce l'Allegato I.

ARTICOLO 18

Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento del suo oggetto.
2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'allegato I e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 19

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto:
 - (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;

- (b) può scambiare informazioni e consultarsi su questioni relative al presente Accordo e ai suoi aspetti finanziari;
- (c) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o d'applicazione del presente Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Allegato I conformemente all'articolo 15;
- (d) garantisce, in collaborazione con il Comitato misto istituito dall'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione ("Comitato misto sulla partecipazione ai programmi dell'Unione"), il corretto funzionamento e l'efficace attuazione della partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute, limitatamente alle questioni contemplate dal presente Accordo; a tal fine il Comitato misto informa il Comitato misto sulla partecipazione ai programmi dell'Unione quando:
 - (i) è necessario adottare un nuovo Protocollo dell'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione relativo al programma d'azione dell'Unione in materia di salute;
 - (ii) il Protocollo deve essere modificato in seguito a cambiamenti nell'ambito d'applicazione del presente Accordo;
 - (iii) l'ordine del giorno delle sue riunioni comprende questioni relative a detto programma;
- (e) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- (f) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo;

- (g) in caso di modifica degli articoli 1–6, 10–15, 17 o 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato "Protocollo (n. 7)"), il Comitato misto modifica di conseguenza l'appendice; e
- (h) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il TFUE alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

ARTICOLO 21

Revisione

1. Le Parti contraenti esaminano regolarmente il funzionamento del presente Accordo in sede di Comitato misto e possono considerare di rivederlo, segnatamente al fine di migliorare la loro cooperazione o di estenderla ad altri aspetti relativi alla salute.
2. Alla luce di tali possibili considerazioni, le Parti contraenti possono avviare negoziati, conformemente alle rispettive procedure interne, al fine di rivedere l'Accordo.
3. L'esito di qualsiasi negoziato è soggetto alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti, conformemente alle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 22

Segreto professionale

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo e coperte dal segreto professionale.

ARTICOLO 23

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate.
2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e con le relative modalità in materia di sicurezza.
3. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 24

Allegati, appendici e protocolli

Gli allegati, le appendici e i protocolli del presente Accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 25

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato II alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato II.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato II.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato II.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

(a) un contributo operativo, e

(b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui il pagamento annuale è effettuato, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato II. Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.
8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.
9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
10. Se l'entrata in vigore del presente Accordo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 4 dell'allegato II.
11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato II.
12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato II e, ove opportuno, le adegua.

ARTICOLO 26

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 27

Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.
3. Nel caso in cui il presente Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
INTEGRATI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali contenute nel capitolo 2 del presente Accordo.

GRAVI MINACCE PER LA SALUTE A CARATTERE TRANSFRONTALIERO

1. 32022 R 2371 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj>).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2371 si intendono adattate come in appresso:

- (a) la Svizzera partecipa a pieno titolo al comitato per la sicurezza sanitaria, nel quale ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione, ad eccezione del diritto di voto;

- (b) la Svizzera è un utente con pieni diritti del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dal regolamento (UE) 2022/2371;
- (c) la Svizzera impiega la definizione contenuta all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2022/2371 soltanto per l'attuazione del presente Accordo;
- (d) la Svizzera trasmette le relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 entro lo stesso termine richiesto agli Stati membri dell'Unione ai sensi del suddetto articolo, ma in ogni caso non prima di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. La Svizzera trasmette le sue relazioni mediante il SARR;
- (e) nell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2371 l'espressione "come informazioni classificate dell'Unione europea" è stralciata. Per quanto riguarda la Svizzera, la seconda frase va intesa come segue: "Tali norme di sicurezza nazionali offrono un livello di protezione delle informazioni classificate in conformità dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate nonché delle sue disposizioni di sicurezza";
- (f) ai fini del presente Accordo, la partecipazione alla procedura di aggiudicazione congiunta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (UE) 2022/2371 è aperta anche alla Svizzera;
- (g) l'articolo 12, paragrafo 4, lettere a, b, c, e ed f, del regolamento (UE) 2022/2371 non si applica alla Svizzera;

- (h) l'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371 non pregiudica la competenza della Svizzera di riconoscere e porre fine a emergenze di sanità pubblica a livello nazionale;
 - (i) l'articolo 25, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2371 non si applica alla Svizzera;
 - (j) nell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE è da intendersi, per quanto concerne la Svizzera, come riferimento alla legislazione nazionale pertinente.
- 2. 32023 R 1808 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808 della Commissione, del 21 settembre 2023, che stabilisce il modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1808/oj).
 - 3. 32024 R 0892 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/892 della Commissione, del 22 marzo 2024, che designa i laboratori di riferimento dell'Unione europea per alcuni settori specifici della sanità pubblica (GU L, 2024/892, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/892/oj).
 - 4. 32024 R 1232 Regolamento delegato (UE) 2024/1232 della Commissione, del 5 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione (GU L, 2024/1232, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1232/oj).

5. 32024 R 2959 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2959, del 29 novembre 2024, che designa i laboratori di riferimento dell'Unione europea per la sanità pubblica sui batteri di origine alimentare e idrica, sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale, e sui virus di origine alimentare e idrica (GU L, 2024/2959, 2.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2959/oj).
6. 32018 D 0945 Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso (GU L 170 del 6.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/945/oj).
7. 32017 D 0253 Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/253/oj), modificata da:
 - 32021 D 0858 Decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 106, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/858/oj);

- 32021 D 1212 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1212 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1212/oj).

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE

8. 32004 R 0851 Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj>), modificato da:
 - 32022 R 2370 Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2370/oj>).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 851/2004 si intendono adattate come in appresso:

- (a) la Svizzera partecipa al Centro;
- (b) la Svizzera versa un contributo finanziario per le attività del Centro conformemente all'articolo 25 dell'Accordo;

- (c) la Svizzera partecipa a pieno titolo al Consiglio di amministrazione del Centro, nel quale ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione, ad eccezione del diritto di voto;
- (d) la Svizzera partecipa a pieno titolo al forum consultivo del Centro, nel quale ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione;
- (e) la Svizzera concede al Centro e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest'ultimo al servizio dell'Agenzia, i privilegi e le immunità di cui all'appendice, che sono basati sugli articoli 1–6, 10–15, 17 e 18 del Protocollo (n. 7). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo;
- (f) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive), il Centro può, se lo decide, assumere a contratto cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici. Il Centro può accettare il distacco di esperti da parte della Svizzera;
- (g) la Svizzera partecipa a pieno titolo alle reti gestite dal Centro, nelle quali ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione;

- (h) nell'articolo 3 paragrafo 2, lettera g, del regolamento (CE) n. 851/2004, l'espressione "con l'assistenza di e" è aggiunta dopo l'espressione "caso per caso";
- (i) nell'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 851/2004, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE è da intendersi, per quanto concerne la Svizzera, come riferimento alla legislazione nazionale pertinente.

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

ARTICOLO 1

(corrispondente all'articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

(corrispondente all'articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

ARTICOLO 3

(corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

1. L'Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'Agenzia esportati dalla Svizzera o forniti all'Agenzia in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.
3. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo della Svizzera.
4. L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.
5. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

(corrispondente all'articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L'Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Agenzia non possono essere censurate.

ARTICOLO 5

(corrispondente all'articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I *laisciapassare* dell'Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell'Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali *laisciapassare* sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), e le modifiche successive).

ARTICOLO 6

(corrispondente all'articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione che partecipano ai lavori dell'Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

ARTICOLO 7

(corrispondente all'articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia:

- (a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- (d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;

- (e) godono del diritto di importare in franchigia l'autovettura destinata all'uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

ARTICOLO 8

(corrispondente all'articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell'Unione, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia sono soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

ARTICOLO 9

(corrispondente all'articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Agenzia, stabiliscono la loro residenza fiscale sul territorio della Svizzera al momento dell'entrata in servizio presso l'Agenzia, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall'imposta di successione in Svizzera; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 10

(corrispondente all'articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell'Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera.

ARTICOLO 11

(corrispondente all'articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

ARTICOLO 12

(corrispondente all'articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell'Agenzia esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

L'Agenzia ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Agenzia.

ARTICOLO 13

(corrispondente all'articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione della presente appendice, l'Agenzia agirà d'intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell'Unione interessati.

SULL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 25 DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione per
le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:

- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj>), come applicabile secondo l'allegato I;

(b) sistemi di informazione:

- il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2371 (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj>), come applicabile secondo l'allegato I, eccetto se il contributo della Svizzera al sistema informativo è già interamente coperto dal suo contributo al Centro e al programma d'azione dell'Unione in materia di salute;

(c) altre attività:

- nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 25 dell'Accordo sono effettuati conformemente al presente articolo.

2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:

- (a) l'importo del contributo operativo; e
- (b) l'importo della quota di partecipazione.

3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:

- (a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;
- (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 25, paragrafo 7, dell'Accordo; e
- (c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.

4. Sulla base del progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3 lettere a e b.

5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente al presente Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.

6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:

- (a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- (b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del presente Accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza e fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1 quando il contributo operativo iniziale viene adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del presente Accordo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Nel primo anno di attuazione del presente Accordo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 25 dell'Accordo e agli articoli 1–3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

PROTOCOLLO
SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo d'applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, o all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, si applicano le regole del presente Protocollo.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dal presente Protocollo decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.

2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
- (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
 - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 15, paragrafo 2, o articolo 16 paragrafo 2, dell'Accordo) e:
 - (i) nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Accordo; e
 - (ii) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dell'Accordo nonché le misure di compensazione contestate;
 - (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
 - (f) una breve descrizione della controversia; e
 - (g) la designazione di un arbitro, o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dell'Accordo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato, il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
 - (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
 - (d) la designazione di un arbitro, o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dell'Accordo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, del presente Protocollo e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6, tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure al presente Accordo, all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini del presente Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la riconsiderazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.

4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità *di fatto* o *di diritto* di esercitarle, si applica la procedura di riconsiderazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Riconsiderazione degli arbitri

1. La Parte che desidera riconsiderare un arbitro presenta una domanda di riconsiderazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.

2. La domanda di riconsiderazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro riconsiderato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di riconsiderazione.

3. Se è stata presentata domanda di riconsiderazione, l'altra Parte può accettare tale domanda. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di riconsiderazione.

4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di riconsiderazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte riconsiderante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla riconsiderazione.

5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.

2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza, le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, viene tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
 - (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.
3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dell'Accordo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, del presente Protocollo. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dell'Accordo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo.
2. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Accordo.
3. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c, e all'articolo 20, paragrafo 4, dell'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute.
4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.

5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.

2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.

3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
- (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - (b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 12 e dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'Accordo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva. Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni del presente Accordo interessato; e
- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza nonché gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.
3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.
4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;

- (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non venissero sospese, e
- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.

6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo.

8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti, tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.
2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte, regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.

2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV.

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.

4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta tutte le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per il presente Accordo, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini del presente Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'Accordo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dal presente Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 12 dell'Accordo.

3. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono, in qualsiasi momento, reciprocamente accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.

2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.

3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il perseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento. Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure al presente Accordo, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini del presente Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:

- (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
- (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- (c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

- 1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.
- 2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e sono corrisposte da quest'ultimo per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche del presente Protocollo.